NOTE INFORMATIVE SULLA LEGISLAZIONE PER GLI ASILI NIDO

1) Esiste una <u>legge nazionale</u> degli asili nido: legge 1.12.1971, n° 1044, de nominata "Piano quinquennale di asili nido comunali con il contributo dello Stato".

Essa prevede (art. 1) la costituzione sul territorio nazionale di 3.800 assili nido. Vengono assegnati alle Regioni dei fondi speciali per la concessione di contributi ai comuni. Per ogni asilo si prevede una spesa di 40 milioni (nuova costruzione) e di 20 milioni (concorso spese di gestione). Ouesti contributi possono essere integrati dalle regioni.

E' da notare che lo scopo previsto dalla legge è di'facilitare l'accesso della donna al lavoro', come se le donne che si tengono in casa i bambini e svolgono tutti i lavori domestici non lavorassero già abbastanza, e per di più gratui tamente.

Il Ministero della Sanità (presso cui è istituito il fondo speciale) ripartisce i fondi a febbraio. I ('omuni (o consorzi di Comuni) possono richiedere l'eropazione di contributi alla Regione entro il 30 aprile di opini anno (art. 4). Le Regioni sulla base delle richieste dei Comuni (o consorzi di Comuni) elaborano il piano annuale asili nido (fissando priorità e tempi di attuazione) entro il 31 ottobre di ogni anno. (art. 5) Il fondo per gli asili nido viene costituito nel modo seguente:

- a) dal 31 gennaio 1972 " sono elevati dello 0,10% l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni, dell'assicura zione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS o da altri enti previdenziali, nonchè il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia".

 (art. 8);
- b) da un contributo a carico dello stato per complessivi 70 miliardi (ripartiti in anni fino al '76).
- E' inoltre abrogato l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n° 860.

L'articolo di legge che è stato abrogato è particolar mente significativo: riguardava l'obbligo delle azien de ad istituire camere di allattamento o asili nido qualora avessero alle dipendenze niù di 30 donne coniugate (sic!, infatti le nubili non hanno problemi di bambini: se restano incinte possono comodamente farsi ammazzare con abortu praticati da mammane e praticone; e se per caso proprio vogliono il figlio possono sempre affidarlo alle varie Pagliuche sovvenzionate dallo Stato).

Ora ci pareva strano (art. 8) che lo Stato facesse pagare una parte del costo della costituzione degli asili

nido ai padroni: in effetti abrogando cuesto articolo

si determina in realtà un grosso risparmio di danaro e di organizzazione proprio per i padro ni; inoltre viene a crearsi una 'vacatio', cioè un lasso di temmo vuoto tra la costruzione effet tiva degli asili e l'abrogazione dell'articolo di legge in questione che altro non si può inter pretare se non come un attacco all'occupazione ferminile.

2) In applicazione della legge dello Stato n° 1044, dell' 1.12.1971, è stata approvata, per la regione veneta, la <u>legge regionale</u> del 25 gennaio 1973, n° 7, che detta le norme in materia di asili nido.

Nell'art. 2 vengono confermate le modalità di richiesta alla regione da parte dei comuni stabilite dalla legge dello Stato. Se la spesa eccede il contributo richiesto, il comune deve indicare i mezzi di copertura di detta spesa eccedente. Può inoltre deliberare di ubicare l'asilo (o gli asili) in una <u>zona diversa dal piano urbanistico vigente</u> (art. 3): la deliberazio ne stessa costituisce adozione di variante, senza essere soggetta all'obbli go della preventiva autorizzazione. L'approvazione del progetto comporta inoltre la <u>dichiarazione di pubblica utilità</u>, urgenza e indifferibilità dell'opera.

Per stabilire l'ordine di priorità delle richieste la Regione, nella formu lazione del piano di riparto dovrà tener conto: (art. 5)

- a) della consistenza dei servizi già esistenti
- b) della popolazione al di sotto dei tre anni
- c) del Livello di occupazione femminile.

A questo punto è opportuno far presente che per lo Stato finora le donne o hanno lavorato mettendo i bambini come tutti ben sanno in mezzo alla strada oppure hanno deciso che non lavoreranno mai più per tutta la loro vita di madri felici (tenerdo sempre resente che i concetti di lavoro e di occumazione femminile riguardano esclusivamente l'opera prestata in cambio di un salario: l'occupazione in casa è solo un piacevole diversivo per passare il tempo) Non passa noppure per la testa al legislatore che il livello di "occupazione" ferminile è caso mai un indice inverso alla necessità di asili nido per "mandare le donne a lavorare fuori casa", cioè che le donne non vanno a conquistarsi un salario per la semplice ragione che non possono. E potrà magari sembrare utopia il fatto di chiedere l'asilo anche per le donne che (si fa per dire) "non lavorano": e si sta solo chiedendo un "po' d'aria" per le ergastolane della casa!

Dopo l'approvazione del piano annuale, la giunta regionale comunica ai Comuni il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo (art. 6). L'approvazione del progetto avviene per decreto del presidente della regione su deliberazione della Giunta (art. 7).

I Comuni o consorzi di comuni che beneficiano dei contributi sono tenuti ad emanare un Regolamento per l'asilo nido (art. 10).

Le indicazioni per il regolamento dicono che esso deve precisare i crite ri di precedenza per le richieste di ammissione eccedenti (art. 12).

Ouesto significa quindi che già si programma di attuare asili nido non secondo le effettive necessità della popolazione (e si potrebbe aggium gere delle effettive necessità di socializzazione dei bambini, di tutti i bambini), ma in numero in feriore alla necessità quel tanto da stimolare la acquiescenza passiva a qualsiasi genere di asilo, purchè ci sia, dei genitori "privilegiati". E sarà comunque vigente il criterio "non scritto" che tutti noi conosciamo delle "raccomandazioni".

Inoltre si devono precisare le rette di frequenza (differenziate con riguardo alle condizioni socioeconomiche) (art. 13).

E' evidente che la concezione di servizio gratuito, in quanto legato direttamente al salario non viene neppure preso in considerazione. E qui forse varreb be la pena di precisare che di questo "servizio" al punto che se ha figli e vuole anche lavorare fuori casa, il conto tra il salario che percepisce e il sa lario che deve versare a chi la sostituisce il più delle volte non torna. Lo stesso vale per le casalin phe: non si capisce perchè debbano pagare per un ser vizio che fatto da loro è sempre stato considerato gratuito. Così però forse si spiega quanto risparmio ha fatto podere allo Stato il lavoro di casa (sia del la donna che lavora fuori, sia della casalinga).

L'orario dell'asilo deve essere stabilito sempre dal regolamento; comunque il servizio deve essere assicurato nelle ore diurne (art. 14) (perchè?) L'asilo nido deve avere una recettività non inferiore a 30 posti nè superiore a 60 posti. (Possono comunque essere costituite delle unità minime aggregate alle scuole materne o come sedi decentrate di altri asili nido) (art. 15).

Questa è una verifica che va fatta al più presto presso gli asili nido esistenti.

Gli asili nido, inoltre, devono essere collocati in posizione soleggiata, lontani da fonti di inquinamento e di rumori, devono disporre di uno spazio esterno attrezzato e devono essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico (art. 16).

Questo ci fa venire in mente, tanto per fare un esempio, l'ubicazione dell'asilo nido dell'ONMI della Stanga, che è stato costruito in prossimità della SNIA (quando questa era una delle fabbriche più inquinanti di Padova) e il cui verde non è utilizzabile perchè infestato da pantegane del vicino fossato.

Entro 60 giorni dalla promulgazione del decreto viene emanato un regolamento con ulteriori norme tecniche (vedi oltre).

La gestione degli asili nido: l'art: 18 dice che deve essere esercitata da un <u>comitato</u> così composto:

- a) almeno tre rappresentanti del consiglio comunale (o assemblea consorziale)
- b) una rappresentanza delle famiglie (eletta dall'assemblea dei genitori degli utenti), che non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato)
- c) da una rappresentanza delle formazioni sociali operanti nel territorio del comune e delle organizzazioni sindacali più rappresentative
- d) da una rappresentanza del <u>personale</u> dell'asilo nido: (art. 21) si distingue in due categorie: <u>personale addetto all'assistenza</u> (con diplo ma di puericultrice o di maestra d'asilo o di vigilatrice d'infanzia oppure di scuola media superiore) e personale addetto ai servizi.

La pianta organica del perso ale dovrà assicurare la presenza di una addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore ai quindici mesi e di una addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore ai quindici mesi (artt. 21-22).

Anche qui forse varrebbe la pena di controllare la situazione degli asili nido esistenti.

La regione istituisce per il quinquennio 1972-76 un fondo speciale per l'am montare di 300 milioni l'anno da destinare a contributi per la costruzione o riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonchè per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione di asili nido anche non comunali o consorziali (per questi ultimi il contributo non può essere superiore al 20%) (art.28). In ogni caso negli asili nido non comunali o consorziali dovranno essere assi curati gli standards di assistenza e la preparazione del personale previsti dalla presente legge.

3) Regolamento regionale 15 giugno 1973 n° 3, di esecuzione della legge regionale 25 gennaio 1973 n° 7: "Norme tecniche per la redazione di progetti di costruzione e riattamento di asili nido".

Il regolamento prevede nei criteri generali ciò che era stato indicato dalla legge regionale cirla la localizzazione dell'opera, la dimensione, i requisiti dell'area; per l'ampiezza dell'area indica uno spazio non inferiore
a 40 mq per bambino, con un minimo di 1.600 mq per asili con meno di 40 bambini. Per caratteristiche dell'opera, degli spazi interni e dei materiali
tutto sommato si parla di asili nido a misura di bambino, con un'impostazio
ne condividibile. Lo stesso dicasi per le condizioni di abitabilità (sicurezza, illuminazione, condizioni acustiche, condizioni termo-igrometriche)
e per gli arredi e attrezzature in relazione agli spazi.

Il problema in questo caso è del controllo che questo regolamento venga rispettato integralmente, e che le eventuali modifiche vengano apportate nello esclusivo interesse dei bambini qualora si riscontrassero da parte dei penitori eventuali carenze at tualmente non notate.

4) Provvedimento n° 132, prot. n° 2971/2992, venerdì 14 dicembre 1973, Consiglio Regionale del Veneto.

Oggetto: Piani di localizzazione degli asili nido relativamente all'anno 1972 e all'anno 1973 e conseguente ripartizione per gli stessi anni dei con tributi di cui alla legge 6 dicembre 1971 n° 1044 e all'art. 28 della legge regionale 25 gennaio 1973 n° 7.

Nella relazione del presidente della quinta commissione consiliare (Giancarlo Gambaro) si dice che i fondi a disposizione per i piani 1972 e 1973 ammontano ad oltre 3 miliardi e che la Giunta ha proposto di destinarli interamente per la costruzione di <u>nuovi asili nido</u>, escludendo quindi per i due esercizi '72 e '73 interventi per spese di gestione.

Il piano prevede (in relazione alle disponibilità finanziarie) per il 1972 la realizzazione nel veneto di 41 asili nido localizzati in 32 comuni; per il 1973 ne prevede 38 in altrettanti comuni.

In particolare per quanto riguarda Padova, la Giunta ha deliberato la costruzione di n° 3 asili nido per l'anno 1972 e di n° 1 asilo nido per l'anno 1973.

COMITATO ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE

Avere figli per noi che lavoriamo è un lusso e un doppio sfruttamento.

E' un LUSSO perchè una famiglia deve potersi permettere di pagare un salario ad una persona che segua i bambini.

Questo significa per la domna-che lavora versare gran parte del suo sala rio ad un'altra persona ESCLUSIVAMENTE PER POTER ANDARE A LAVORARE (e quindi in sostanza lavorare-per pochi soldi: quelli che restano dalla differenza, se c'è, tra salario versato e salario percepito).

Se la cosa non è possibile (cioè se il salario della donna è necessario tutto per contribuire al mantenimento della famiglia) bisogna fare i salti mortali tra nonne, zie o vicine sfruttandole e facendole lavorare gratis.

Anche per le casalinghe la situazione non è rosea: infatti la donna che sta in casa deve svolgere gratis tutto il lavoro per la casa e per i figli, lavoro che le è imposto e che ben difficilmente offre un minimo di interesse risultando tra i più alienanti.

TUTTE NOI DONNE SAPPIAMO BENE QUALI DIFFICOLTA' INCONTRIAMO QUANDO ABBIAMO UN FIGLIO.

E' ORA DI FINIRLA DI CERCARE SOLO SOLUZIONI INDIVIDUALI, fra l'altro sem pre difficili e che costano fatica.

Ci siamo riunite in COMITATO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE per trovare INSIEME la forza per pretendere che venga realizzato ciò che ci è dovuto e che consideriamo un nostro diritto:

ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE GRATIS
PER TUTTE, COSTRUITI E GESTITI COME
VANNO BENE A NOI E AI NOSTRI FIGLI!

IL COMITATO SI RIUNISCE OGNI VENERDI' ALLE ORE 15 presso l'INTERSINDACALE (Palazzo del Bo', tel. 651400, int. 257).

Siccome_sappiamo_quali difficoltà presenti una presenza costante per noi donne alle riunioni, vi invitiamo a costituire comitati di asilo in ogni posto di la voro (scuole, facoltà, amministrazione, quartieri, fabbriche). A turno, una per comitato potrà venire al comitato coordinatore, così potremo riunire le varie iniziative e promuoverne altre tutte assieme.

Comitato Asili nido-Scuole materne

Padova, 28 marzo 1975 Cicl. in proprio

Intersindacale CGIL/CISL/UIL Università

COMITATO ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE

Nell'ambito delle iniziative prese dal Comitato per affrontare il problema degli Asili nido e delle scuole materne come PROBLEMA COLLETTIVO, che va risolto in termini di SERVIZIO PER TUTTI GRATUITO, abbiamo avuto un incontro con il Sindacato Scuola.

Ma non vogliamo limitare le nostre rivendicazioni solo per chi nella scuola lavora, proprio perchè le consideriamo generalizzabili, e quindi problema aperto a tutte le donne sia lavoratrici, sia casalinghe.

Abbiamo chiesto ed ottenuto quindi un incontro con la Federazione CGIL-CISL-UIL per:
GIOVEDI' 24 APRILE ALLE ORE 17 presso l'INTERSINDACALE PALAZZO DEL BO -

A prescindere dalla considerazione primaria che ci muove e cioè che i servizi da noi richiesti sono:

- a) SALARIO, in quanto non avendoli, dobbiamo versare parte del nostro stipendio a chi ci tiene i bambini;
- b) TEMPO LIBERO, per poter fare politica e poter organizzarci per chiedere tutte le altre cose di cui abbiamo diritto.
- T NOSTRI OBIETTIVI IMMEDIATI SONO:
- ENTRO IL 30 APRILE, mandare una Commissione in Comune per la richiesta di un numero di Asili adeguato alle nostre necessità,
- 2) CREARE UN'ORGANIZZAZIONE PIU' VASTA, oltre l'università e la scuola, che comprenda tutte le lavoratrici e i lavoratori che sentono questo problema: questo per far sì che vengano costruiti gli asili nido già approvati e per fare in modo che le nostre richieste non vengano disattese quando passeranno alla Regione, (entro settembre).

AVERE BAMBINI NON DEV'ESSERE LA CONDANNA ALL'ERGASTOLO PER I GENITORI:

VOGLIAMO ASILI NIDO PER TUTTI, E LI VOGLIAMO
BELLI CON MOLTO PERSONALE SPECIALIZZATO, CON
TANTO VERDE E TANTI GIOCHI, AFFINCHE' I NOSTRI
FIGLI VIVANO IN MANIERA SOCIALIZZATA LA LORO
INFANZIA!

Comitato Asili nido-Scuole Materne Intersindacale CGIL-CISL-UIL ISTITUZIONE DI ASILI-NIDO COMUNALI CON IL CONCORSO DELLO STATO Legge 6 dicembre 1971, N. 1044 (G.U. 15 dicembre 1971 N. 316)

Art. 10 L'Assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a 3 anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili nido hanno lo scopo di provvedere alla tempotanea cusctodia dei bambini, percassicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di Sicurezza Sociale. Alfine di realizzare, nel quinquennio 1972/76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili nido, lo stato assegna alle Regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denare ai comuni. I contributi sono di due tipi. Il 1º, pari ad una cifra fissa "una tantur" di L.40.000.000, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'inpianto e l'arredamento dell'asilo nido. Il 2º, pari ad una cifra fissa annuale di L.20.000.000, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo nido medesimo. Quest'ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili nido per i

> quelli gestiti da Enti Locali. Tali contributi possono essere integrati dalle Regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento

quali è stato erogato il primo contributo, nonchè per

da esse stabilite.

Art.2° — Ai fini di cui alla presente legge è istituito une speciale fondo per gli asili nido, iscritto in apposito copitolo dello stato di previsione della spesa del Hinistero della Sanità.

Il fondo viene ripartito dal Ministero della Sanità tra le Regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'Art.8 della legge 16/5/70 n°281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

- Art.3° Il l'inistero della Sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili nido.
- Art.4° Per la costruzione e la gestione di asili nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere l'ero azione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla Regione entre il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla Regione stessa.
- Art.5° -La Regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione, e il controllo
 degli asili nido, tenendo presente che essi devono:
 1°) essere realizzati in nodo da rispondere, sia
 per locali zazione sia per nodalità di fun-

zionamento, alle esigenze delle famiglie;

- 2°) essere gestiti con la partecipazione delle fami= glie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizate nel territorio;
- 3°) essere dotati di personale qualificato sufficente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino;
- 4°) possedere requisiti tecnici; edilizi ed organizzativi tali da garantire l'arnonico sviluppo del bambino.
- Art.6° Le Regioni, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi dei comuni, elaborano il piano annuale degli asili nido fissando le priorità d'intervento e le norme e i tempi d'attuazione.

 Il Piano Regionale è trasmesso al Ministero della Sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.
- Art.7º La vigilanza igenica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.
- Art.8° A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10% l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al Fondo Adeguamento Pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, gestita dallo I.N.P.S. o da altri Enti Previdenziali, nonchè il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'I.P.S. avrà cura di tenere separata la contabilità dell'amontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

- Art. 9° Lo speciale fondo per gli asili nido di cui all'Art.2° viene alimentato per il quinquennio 1972/76:
 - a)dai contributi di cui al precedente Art.8 che l'INPS verserà semestralmente al bilancio dello stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;
 - b) da una contributo a carico dello stato per complessivi 70 miliardi. (omisis)
- Art.10° Al'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:
 - a)con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai se si della lettera a) del precedente Art. 9.
 - b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3.523 dello stato di previsione della spesa del l'inistero del Tesoro per l'anno medesino.....(omisis)
- Art. 11° L'Art.11 della Legge 26 agosto 1950, nº860, è abrogato.

71

" PIANO QUINQUENNALE DI ASILI - NIDO COMUNALI CON IL CONTRI BUTO DELLO STATO "

Art. 1

L' assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili mido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesse della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili nido, lo Stato assegna alle Regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai Comuni.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa una tantum di lire 40 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Questo ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonchè per quelli gestiti da enti locali.

Tali contributi possono essere integrati dalle Regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da essa stabilite.

Art. 2

Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili nido, iscritto in apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità.

Il fondo viene ripartito dal Ministero della Sanità tra le Regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 della legge 16/5/1970, n.281,relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Le somme non impegnate in ogni singolo esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art. 3

Il Ministero della Sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Art. 4

I Comuni o consorzi di Comuni possono richiedere per la costruzione e la gestione di asili-nido l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno secondo le norme da essa stabilite.

Art. 5

Le Regioni sulla base delle richieste avanzate dai Comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asilinado fissando le priorità e le norme e i tempi di attuazione.

Il piano regionale è trasmesso al Ministero della Sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Regione, con proprie norme legislative fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle

famiglie;

2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio:

3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del

bambino:

4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Art.

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del Comune dove a sede l'asilo-nido.

Art. 8

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10% l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni, dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS o da altri enti previdenziali, nonchè il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscos-

si'a norma del comma precedente.

Art.9

Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'art.2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:

a) dai contributi di cui al precedente art. 8 che l'INPS ver serà semestralmente al bilancio dello Stato con l'imputazione ad

apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, lire 12 miliardi per l'anno 1972, lire 14 miliardi per l'anno 1974, lire 16 miliardi per l'anno 1975 e lire 18 miliardi per l'anno 76.

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:

a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione del-

l'entrata ai sensi della lettera a) del precedente art.9;

b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del Tesoro è autorizzaro ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.11

L'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n.860, è abrogato.

Lytuph As